



## REGIONE TOSCANA

## PR FESR TOSCANA 2021 – 2027

## AZIONE 1.1.6

## Trasferimento tecnologico.

## Riorganizzazione e ristrutturazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico. Azioni di sistema

## A. BANDO Distretti Tecnologici

## FASE N.2

## Bando per il finanziamento dei “Soggetti gestori dei Distretti tecnologici”

# Indice generale

1	Definizioni essenziali.....	3
2	Finalità.....	10
3	Dotazione finanziaria.....	11
4	Destinatari e requisiti di ammissibilità.....	11
4.1	Destinatari.....	11
4.2	Requisiti di ammissibilità.....	11
4.2.1	Iscrizione in pubblici registri.....	14
4.2.2	Localizzazione del <i>progetto</i> .....	14
4.2.3	Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva).....	14
4.2.4	Procedure concorsuali.....	14
4.2.5	Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	15
4.2.6	Responsabilità amministrativa.....	15
4.2.7	Precedenti penali.....	15
4.2.8	Contrasto lavoro irregolare.....	16
4.2.9	Procedimenti penali in corso in materia di lavoro.....	17
4.2.10	Deggendorf.....	17
4.2.11	Dimensione Impresa.....	17
4.2.12	Divieto di intestazione fiduciaria.....	17
4.2.13	Soggetto attivo/stato di inattività.....	18
4.2.14	Domicilio digitale.....	18
4.2.15	Affidabilità economico-finanziaria.....	18
4.2.16	Impresa in difficoltà.....	21
4.2.17	Antimafia.....	22
4.2.18	Delocalizzazione.....	22
4.2.19	Contrasto alla discriminazione.....	22
4.2.20	Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.....	22
4.2.21	Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	22
4.2.22	Antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti].....	22
5	Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	23
5.1	Progetto.....	23
5.2	Termine iniziale e termine finale del <i>progetto</i> .....	24
5.2.1	Termine iniziale per la realizzazione del <i>progetto</i> .....	24
5.2.2	Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i> .....	25
5.3	Spese ammissibili.....	25
5.4	Massimali di investimento.....	26
5.5	Forma e intensità dell'agevolazione.....	26
5.6	Cumulo.....	26
6	Presentazione della domanda, istruttoria e concessione.....	27
6.1	Presentazione della domanda.....	27
6.2	Istruttoria.....	30
6.2.1	Verifica di ammissibilità.....	31

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda.....	32
6.2.3 Valutazione delle proposte progettuali – criteri di valutazione .....	33
6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.....	33
6.3.1 Bandi procedura a graduatoria.....	33
6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione.....	33
6.4.1 Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.....	33
6.4.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	36
7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	37
8 Modalità di rendicontazione ed erogazione.....	37
8.1 Documentazione allegata domanda di erogazione e rendicontazione.....	38
8.1.1 Domanda di erogazione dell'anticipo.....	38
8.1.2 Domanda di erogazione per SAL.....	39
8.1.3 Domanda di erogazione a SALDO.....	41
8.2 Controlli sulle domande di erogazione.....	42
8.2.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	42
8.2.2 Esito negativo dei controlli ai sensi del DPR n.445/2000.....	42
8.3 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione.....	43
8.4 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO.....	43
9. Obblighi del beneficiario.....	44
10. Monitoraggio, ispezioni e controlli.....	46
10.1 Monitoraggio.....	46
10.2 Controlli in loco e ispezioni.....	46
11. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe.....	46
11.1 Variazioni del <i>progetto</i> .....	46
11.2 Variazione del soggetto beneficiario.....	47
11.3 Proroga .....	48
12. Soccorso istruttorio.....	48
13. Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione.....	48
13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale.....	49
13.2 Revoca parziale [ove applicabile, secondo natura del bando].....	49
13.3 Procedimento di revoca.....	49
13.3.1 Procedimento di revoca totale.....	49
13.3.2 Procedimento di revoca parziale .....	50
14. Procedimento di recupero.....	51
15. Rimborsi e sanzioni.....	52
15.1 Rimborsi.....	52
15.2 Sanzioni.....	52
16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 e 14 Reg.UE 679/201	52
17. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti .....	52
18. Disposizioni generali.....	53
19 Controversie e foro competente.....	54
20. Elenco allegati.....	54
21. Riferimenti normativi.....	54

## 1 Definizioni essenziali

**"European Digital Innovation Hub (EDIH)":** riconosciuti ai sensi dell'art.16 regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2021, selezionato dalla Commissione europea o in possesso del seal of excellence

**"Centri di competenza ad alta specializzazione (Competence center)":** riconosciuti ex art.1 comma 115 legge 11.12.2016 n.232, DM 12.07.2017 n.214, selezionati dal MISE

**"DIH (Digital Innovation Hub)":** Art.1, comma 1, lett. n) Decreto Direttore Generale 29.01.2018

**"Centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0":** strutture di cui al DM 22.05.2017, aventi i requisiti di cui al comma 1 e in possesso della certificazione di cui al comma 4 come disciplinata Decreto Direttore Generale MISE del 22.12.2017

**"Centro servizi alle imprese":** struttura formalmente costituita ed espressione di un partenariato pubblico/privato (composizione struttura societaria, convenzione di gestione di infrastrutture specializzate pubbliche) che abbia come oggetto sociale prioritario e ricavi prevalenti in attività di erogazione di servizi qualificati e avanzati alle imprese. (Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 12/02/2024)

### **"Avvio dei lavori":**

la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

**"Beneficiario":** PMI, grandi imprese, organismi di ricerca, soggetti pubblici, professionisti e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

**"Certificazione di parità di genere":** certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D. L.gs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022;

**"Codice unico di progetto" (CUP):** Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di

rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

**"Collaborazione effettiva"**: collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del *progetto* di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del *progetto* e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

**"Delocalizzazione"**: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE; **da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;**

**"Domicilio digitale"**: indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

**"ESL"**: Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*;

**"Forme associative con personalità giuridica"**: Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

**"Forme associative senza personalità giuridica"**: Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

**"Grande impresa"**: impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 e ogni impresa con 250 o più dipendenti oppure ogni impresa, anche con meno di 250 dipendenti, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro per almeno due esercizi consecutivi;

**"Identità digitale"**: insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

**"Impresa femminile"**: impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

**"Impresa giovanile"**: impresa in possesso al momento della presentazione della domanda/ al momento della costituzione di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

**"Impresa di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali"**: imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei trentasei mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa al sussistere delle seguenti condizioni:

- a) per le imprese individuali, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

**"Impresa in fase di avviamento"**: *piccola impresa* che non è quotata, è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, non ha ancora distribuito utili, non è stata costituita a seguito di fusione;

**"Impresa in difficoltà"**: impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario

selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

**"Impresa unica"**: insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

**"Incubatori certificati"**: incubatori di *Start-up innovative* certificati di cui all'art. 25, co. 5, del D.L. n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo D.L. n. 179/2012;

**"Impronta elettronica"**: rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra

l'impronta stessa ed il documento di origine;

**"Investimento iniziale"** si intende:

a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

**"Imprese a media capitalizzazione"**: impresa con un massimo di 3000 dipendenti e che non sono *PMI* o piccole imprese a media capitalizzazione;

**"Operazione"**: nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027<sup>1</sup> si intende:

a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;

b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

**"Operazione completata"**: operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

**"Organismo intermedio"**: organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana S.p.A.;

**"Organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze"**: *entità di diritto privato che svolge varie attività tra cui la ricerca, ma i cui ricavi provengono per la maggior parte da attività economiche quali la prestazione di servizi di insegnamento a titolo oneroso, può essere considerata un "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza", a condizione che si possa stabilire che la sua finalità principale consista nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, eventualmente completate da attività di diffusione dei risultati di tali attività di ricerca, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. In tale contesto non si può esigere, da una siffatta entità, che essa tragga una certa quota dei suoi ricavi da attività non economiche di ricerca e diffusione della conoscenza. Non è necessario, affinché un'entità possa essere considerata un "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza", che tale entità reinvesta i ricavi generati dalla sua attività principale in questa stessa attività principale. Lo status giuridico dei soci e degli azionisti di un'entità, nonché l'eventuale carattere lucrativo delle attività da loro svolte e degli obiettivi da loro perseguiti, non costituiscono criteri determinanti ai fini della qualificazione di detta entità come organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.*

**"Periodo di stabilità"**: periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 5 anni successivi (3 anni se *MPMI*) ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1260/2021 e dell'art. 20, c.2 della L.R. 71/2017;

**"PEC"**: Posta Elettronica Certificata;

**"Piccole imprese a media capitalizzazione"**: imprese con un massimo di 499 dipendenti che non sono *PMI*;

**"PMI"**: *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa

o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:

- a) "*Medie imprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) "*Piccole imprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) "*Microimprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

**"PMI Innovative"**: imprese di cui all'art. 4 del D.L. n. 3/2015;

**"Premio"**: contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito ad una selezione o concorso pubblico;

**"Procedura a graduatoria"**: la selezione delle domande e' effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

**"Procedura a sportello"**: le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

**"Procedura automatica"**: procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

**"Procedura valutativa"**: procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

**"Procedura negoziale"**: procedura valutativa di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare; è caratterizzata da una prima fase di selezione dei progetti di massima, presentati da uno o più soggetti e finalizzati allo sviluppo territoriale o settoriale, e da una seconda fase di negoziazione degli interventi con i soggetti proponenti; in questo caso l'atto di concessione può essere sostituito da un contratto;

**"Professionisti"**: soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4;

**"Progetto"**: insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027<sup>2</sup> il CUP è assegnato a livello di "*operazione*";

**"Rating di legalità"**: indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2021, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo



Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGGCM 15/05/2018 n. 27165;

**"Regolamento de minimis"**: aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *beneficiario* finale: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27/06/2014, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

**"Regolamento di esenzione"**: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'art. 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo";

**"Registro nazionale aiuti – RNA"**: banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

**"Sovvenzione"**: contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

**"Start-up innovativa"**: impresa di piccola e media dimensione, di cui all'art. 25, co. 2, D.L. n. 179/2012, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, del medesimo D.L. n. 179/2012;

**"Spin-off universitario"**: società di capitali fondata da ricercatori per valorizzare commercialmente i risultati della propria attività di ricerca e le proprie competenze scientifico-tecnologiche. Sotto l'aspetto giuridico, lo spin-off è una società con fini di lucro (art.6. co. 9 L. n. 240/2010 e D.M. n. 168/2011);

**"Tasso di riferimento"**: tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

**"Titolare effettivo"**: Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.

**"Unità produttiva"**: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa

all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

**"ULA"**: unità di lavoro, rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno;

**"Voucher"**: modalità di erogazione di un sostegno finanziario che consente al *beneficiario* di fruire e/o acquisire un determinato bene o servizio sul mercato da un soggetto terzo fornitore mediante utilizzo della delega di pagamento (ai sensi dell'art. 1269 C.c.). La delega di pagamento è l'incarico che il *beneficiario* (delegante) dà alla Regione (delegato) di pagare direttamente o tramite *Organismo intermedio*, ad un soggetto fornitore di servizi qualificati (delegatario).

## 2 Finalità <sup>3</sup>

La Regione Toscana intende sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione del sistema produttivo toscano e l'introduzione di tecnologie avanzate mediante il sostegno agli investimenti in R&S delle imprese, in attuazione dell'Azione 1.1.6 – "Riorganizzazione e strutturazione del sistema regionale di trasferimento tecnologico. Azioni di sistema" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 20 febbraio 2023, che ha approvato la versione n. 1 del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del "PR Toscana FESR 2021-2027.

L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico è un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi. Esso si articola in aggregazioni formalmente organizzate, quali strutture o raggruppamenti di soggetti pubblici e privati di parti indipendenti, partenariati allargati, campi nazionali di ricerca e sviluppo (R&S) ed ecosistemi dell'innovazione; la Regione promuove il coordinamento dell'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico mediante la costituzione, presso la Giunta regionale, di un Comitato di indirizzo e favorisce aggregazioni regionali specializzate, secondo quanto definito con Delibera di Giunta Regionale n. 1564 del 18 dicembre 2023, e successivamente con Delibera di Giunta Regionale n.112 del 12 febbraio 2024;

L'intervento mira a sostenere gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale (come definite all'art.2, punti 85) e 86) del Reg. UE 651/2014) delle imprese toscane, sostenendo la cooperazione tra MPMI e GI e tra imprese e organismi di ricerca, anche al fine di favorire la transizione ecologica.

Promozione di azioni di divulgazione e diffusione di conoscenza delle tecnologie e delle applicazioni tecnologie connesse ai processi di transizione digitale e ambientale mediante programmi di attività dei Distretti tecnologici regionali (art.4 ter L.R. 71/2017, delibera GR n.112 del 12.02.2024) realizzati di soggetti gestori. In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di:

a) sovvenzione in c/capitale diretta alla spesa (di seguito "sovvenzione diretta");

La procedura del bando è "valutativa" ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 123/1998, con procedimento a graduatoria.

---

<sup>1</sup> Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura..", e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

<sup>2</sup> Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021

<sup>3</sup> Nel presente documento quando si indicano elementi da individuare con "atti di indirizzo di Giunta regionale" si fa riferimento al provvedimento previsto dalla decisione GR n.4/2014

### 3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari a 630.000,00 euro, così suddivisa:

- Euro (20.000x 9) x 3 annualità 2025-2027 allocate sui seguenti capitoli del bilancio pluriennale (anni 2025-2026-2027) relativa ai soggetti Gestori dei Distretti Tecnologici di cui al Decreto dirigenziale n. 24866/2024 (Azione 1 Fase 2);
- Euro (15.000x2) X 3 annualità 2025-2027 allocate sui seguenti capitoli del bilancio pluriennale (anni 2025-2026-2027) per i soggetti Gestori di cui ai Decreti dirigenziali n. 7008/2025 e DGR n. 702/2025

Nel caso di graduatorie con beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposta l'integrazione della dotazione finanziaria originaria dell'intervento mediante risorse aggiuntive.

### 4 Destinatari e requisiti di ammissibilità

#### 4.1 Destinatari

Possono partecipare al Bando di finanziamento in oggetto esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti per essere individuati dai Comitati di Indirizzo dei Distretti Tecnologici Regionali come "Soggetti Gestori", a seguito dei seguenti provvedimenti:

- Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 17549/2024, che hanno presentato domanda entro il 10 ottobre 2024", e risultati ammissibili con Decreto Dirigenziale n.24866/2024;
- Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 7008/2025, e risultati ammissibili con Decreto Dirigenziale n.10986/2025;
- Delibera di Giunta Regionale n.702 del 03/06/2025;

E che siano stati nominati Soggetto Gestore per conto di un Distretto Tecnologico della Regione Toscana, secondo i criteri definiti dalla DGR n.1080 del 19/09/2024.

#### 4.2 Requisiti di ammissibilità

Di seguito sono indicati i requisiti di ammissibilità da DICHIARARE/CONFERMARE alla data di presentazione della domanda DI FINANZIAMENTO (fatta eccezione del requisito previsto al par. 4.2.3 che sarà verificato tramite la consultazione online in fase di istruttoria secondo quanto indicato al par. 6.2.1 ed il requisito di cui al par. 4.2.17 per il quale si rimanda all'Allegato A) da parte dei soggetti richiedenti.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti:

- a) essere soggetto corrispondente alle tipologie di cui al precedente 4.1.
- b) essere formalmente costituiti da almeno 3 anni ed essere attivi;
- c) essere iscritti alla CCIAA territorialmente competente
- d) di essere titolare unico ai sensi della disciplina antiriciclaggio (per le organizzazioni in forma di società)
- e) avere una unità locale sul territorio regionale
- f) non avere precedenti penali specifici<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Non aver riportato - nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso per manifestazione di interesse - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode<sup>2</sup>, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- b) di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000), ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
- c) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
  - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- g) regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC)  
h) affidabilità finanziaria secondo i seguenti parametri:

a) Adeguatezza patrimoniale	$PN / (CP-C) > 0,2$
b) Affidabilità economica	$\frac{(EBITn \cdot 0,65) + (EBITn-1 \cdot 0,35)}{(Sn \cdot 0,65) + (Sn-1 \cdot 0,35)} > 0,02$
c) Affidabilità finanziaria	$\frac{(EBITDAn \cdot 0,65 + EBITDAn-1 \cdot 0,35) + (F)}{(CP-C)} > 0,25$

- i. avere registrato negli ultimi tre esercizi finanziari (2021-2022-2023) una media di ricavi derivanti da erogazione da servizi di progettazione e erogazione di servizi di consulenza corrispondenti alla Tipologia servizi alla categoria B. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione del Catalogo dei servizi qualificati di cui alla delibera G.R. n.717 del 26/06/2023 per una percentuale del 25 % dei ricavi totali nel triennio e comunque per un valore cumulato non inferiore a 100.000 euro
- j. avere avuto nel triennio (2021-2023) una **struttura tecnica** così composta:
- 2 unità di personale altamente qualificato (diploma di istruzione terziaria e con esperienza professionale pertinente ai temi della transizione digitale e ambientale di almeno 5 anni che può comprendere anche una formazione di dottorato)
  - 1 unità di personale tecnico qualificato (diploma di istruzione terziaria e con una esperienza professionale pertinente ai temi della transizione digitale e ambientale di almeno 3 anni che può comprendere anche una formazione di dottorato)

Relativamente ai distretti Tecnologici del Turismo e del Marmo si fa riferimento ai requisiti di cui alla delibera 412 del 31/03/2025 "Approvazione degli indirizzi e dei criteri per l'attivazione dell'intervento "Distretti Tecnologici della Regione Toscana" nell'ambito dell'Azione 1.1.6 "Riorganizzazione e ristrutturazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico. Azioni di sistema" del PR FESR 2021 2027. Soggetti gestori del Distretto tecnologico del Marmo e delle Pietre ornamentali, e del Distretto del Turismo (commercio e servizi)".

I soggetti richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti:

- a) essere soggetto corrispondente alle tipologie di cui al precedente 4.1.
- b) essere formalmente costituiti da almeno 3 anni ed essere attivi;
- c) essere iscritti alla CCIAA territorialmente competente
- d) di essere titolare unico ai sensi della disciplina antiriciclaggio (per le organizzazioni in forma di società)
- e) avere una unità locale sul territorio regionale
- f) non avere precedenti penali specifici<sup>2</sup>

---

(articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
  - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
  - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
  - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- d) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

<sup>2</sup> Non aver riportato - nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso per manifestazione di interesse - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444

- g) regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC)  
h) affidabilità finanziaria secondo i seguenti parametri:

a) Adeguatezza patrimoniale	$PN / (CP-C) > 0,2$
b) Affidabilità economica	$\frac{(EBITn \cdot 0,65) + (EBITn-1 \cdot 0,35)}{(Sn \cdot 0,65) + (Sn-1 \cdot 0,35)} > 0,02$
c) Affidabilità finanziaria	$\frac{(EBITDAn \cdot 0,65 + EBITDAn-1 \cdot 0,35) + (F)}{(CP-C)} > 0,25$

i) avere registrato negli ultimi tre esercizi finanziari (2022-2023-2024) una media di ricavi derivanti da erogazione da servizi di progettazione e erogazione di servizi di consulenza corrispondenti alla Tipologia servizi alla categoria B. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione del Catalogo dei servizi qualificati di cui alla delibera G.R. n.717 del 26/06/2023 per una percentuale del 25 % dei ricavi totali nel triennio e comunque per un valore cumulato non inferiore a 80.000 euro

j) avere avuto nel triennio (2022-2024) una **struttura tecnica** così composta:

- 1 unità di personale altamente qualificato (diploma di istruzione terziaria e con esperienza professionale pertinente ai temi della transizione digitale e ambientale di almeno 5 anni che può comprendere anche una formazione di dottorato)
- 1 unità di personale tecnico qualificato (diploma di istruzione terziaria e con una esperienza professionale pertinente ai temi della transizione digitale e ambientale di almeno 3 anni che può comprendere anche una formazione di dottorato)

I requisiti del personale della struttura tecnica devono essere posseduti al momento della formalizzazione contrattuale con il soggetto destinatario.

Per la verifica di questo criterio si fa riferimento a contratti di lavoro dipendente o di prestazione di lavoro autonomo, collaboratori o professionisti che hanno operato in continuità per un valore equivalente di almeno 150 g/u annue nella media del triennio. Per il personale che abbia operato con rapporti contrattuali diversi da quello di lavoro dipendente la determinazione delle g/u equivalenti avviene riportando il corrispettivo economico del contratto al valore convenzionale della g/u di 83 euro/giornata per inquadramento corrispondente a dirigente e 50 euro/giornata per inquadramento corrispondente a quadro.<sup>3</sup> Il numero delle giornate effettivamente computato ai fini della verifica del criterio è pari al minore tra il numero delle giornate convenzionali così

c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- e) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode<sup>3</sup>, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- f) di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000), ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
- g) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
  - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
  - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
  - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
  - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
  - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

<sup>3</sup> Per i valori convenzionali riferimento delibera G.R. n.1463 dell'11.12.2023; per la classificazione delle fasce di inquadramento contrattuale riferimento Decreto MIUR 24.02.2018

determinate ed il numero di giornate lavorative convenzionali comprese nel periodo di validità del contratto (assunte convenzionalmente pari a 20/mese o 220/anno)

#### **4.2.1 Iscrizione in pubblici registri**

- a) per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;
- b) per i *professionisti*: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale o titolarità di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività ammessa;
- c) altri soggetti: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (Registro imprese/REA) ove previsto dalla legge.

#### **4.2.2 Localizzazione del progetto**

L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale del soggetto beneficiario come definita al successivo paragrafo 5.3.

Ai soli fine di ammissione delle spese potranno essere prese in considerazione sedi complementari di progetto purché rispondenti alla definizione di sede produttiva del paragrafo 1, "Definizioni".

L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana.

**Nuova localizzazione** – nel caso di imprese e di liberi *professionisti* privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

#### **4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)**

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa **verificabile attraverso il DURC** o essere in possesso **- al momento di presentazione della domanda -** della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana o in Italia, ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

#### **4.2.4 Procedure concorsuali**

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con

continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);

- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

#### **4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi**

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

#### **4.2.6 Responsabilità amministrativa**

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

#### **4.2.7 Precedenti penali**

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode<sup>7</sup> compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:

- delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
  - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
- art. 29-quattordices;
  - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", **Sezione II**, Titolo V, Capo II;
  - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", **Titolo VI**, Capo I;
  - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
  - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente" ;
  - gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
    - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
    - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
    - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
    - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
    - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- d) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- e) bancarotta fraudolenta;
- f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

#### **4.2.8 Contrasto lavoro irregolare**

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14.



#### **4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro**

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

#### **4.2.10 Deggendorf**

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".

#### **4.2.11 Dimensione Impresa**

Il soggetto destinatario impresa deve possedere i requisiti dimensionali seguenti:

- MPMI ( micro, piccola e media impresa)

#### **4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria**

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Non richiesto per i *professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.*

#### 4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del *progetto*, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo; nel caso in cui l'attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo.

#### 4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità* del *progetto*.

#### 4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria.

Il soggetto richiedente (con esclusione degli OR pubblici) deve possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato. La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la valutazione di:

- a) **Adeguatezza patrimoniale** (compartecipazione al rischio);
- b) **Affidabilità economica** (redditività della gestione caratteristica);
- c) **Affidabilità finanziaria** (capacità di copertura finanziaria del progetto).

a) **Adeguatezza patrimoniale** (compartecipazione al

rischio) Il primo fattore è espresso dal seguente

parametro:

$$PN / (CP - C) > 0,2$$

dove

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda; C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della

domanda.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

b) **Affidabilità economica** (redditività della gestione caratteristica)

Il secondo indice per valutare l'affidabilità economica delle imprese partecipanti ai bandi è pertanto il seguente:

$$(EBIT_n * 0,65) + (EBIT_{n-1} * 0,35)$$

..... >

$$0,02 (S_n * 0,65) + (S_{n-1} * 0,35)$$

Purché risulti rispettata la condizione  
 $(EBIT_n * 0,65) + (EBIT_{n-1} * 0,35)$

.....

$$> 0,2 (CP-C)$$

Dove:

$EBIT_n$  = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

$EBIT_{n-1}$  = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della

domanda

$S_n$  = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

$S_{n-1}$  = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

CP = Costo del progetto presentato

C = Ammontare dell'aiuto pubblico richiesto

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata.

Le imprese che non rispettino la condizione richiesta (EBIT medio ponderato superiore ad un quinto del costo netto del progetto) non possono assumere come soddisfatto il parametro.

c) **Affidabilità finanziaria** (capacità di copertura finanziaria del progetto)

Il terzo indice utilizzato per valutare l'affidabilità finanziaria delle imprese partecipanti ai bandi è il seguente:

$$(EBITDA_n * 0,65 + EBITDA_{n-1} * 0,35) + F$$

..... >

$$0,25 (CP-C)$$

Dove:

$EBITDA_n$  = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda;

$EBITDA_{n-1}$  = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda;

F = Eventuale finanziamento deliberato, anche non bancario, per la copertura finanziaria del progetto;

CP = Costo del progetto presentato;

C = Ammontare dell'incentivo pubblico richiesto.

In particolare, per la corretta definizione di "F" saranno ammessi esclusivamente:

- finanziamenti soci/altri non effettuati (vale a dire non versati), purché sia prodotta in domanda:

11 delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto;

12 dichiarazione di impegno al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

- finanziamenti bancari non effettuati (vale a dire non versati) purché sia prodotta in domanda:

13 delibera bancaria destinata al progetto (non necessaria delibera CdA);

- finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) dopo approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali:

14 non necessaria delibera CdA;

- finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) prima della approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali) purché sia prodotta in domanda:

15 delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto o comunque un atto che dimostri l'intenzione di rafforzare l'affidabilità finanziaria dell'impresa in vista della futura adesione ai bandi regionali;

- aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato purché sia prodotto in domanda:

16 atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, che attesti l'aumento di capitale.

Il finanziamento BEI non concorre alla determinazione del parametro "F";

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento.

#### **4.2.16 Impresa in difficoltà.**

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà*.

#### **4.2.17 Antimafia**

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

#### **4.2.18 Delocalizzazione**

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

**Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione.**

#### **4.2.19 Contrasto alla discriminazione**

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

#### **4.2.20 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro**

Il soggetto richiedente deve garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.

#### **4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale**

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) **o procedimenti di recupero** per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

Se la posizione debitoria è accertata in fase di istruttoria, il soggetto richiedente può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione dell'OI, pena l'esclusione dall'agevolazione.

#### **4.2.22 Antiriciclaggio**

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

## 5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

### 5.1 Progetto

Il presente Bando è rivolto al finanziamento di progetti presentati dai Soggetti Gestori definiti al punto 4.1 del presente Bando dei distretti tecnologici degli ambiti:

- I. Moda
- II. Interni e Design
- III. Marmo e pietre ornamentali
- IV. Scienze della vita
- V. Nuovi materiali
- VI. Nautica e portualità
- VII. Ferroviario
- VIII. Energia
- IX. Cartario
- X. Manifattura avanzata (o advanced manufacturing)
- XI. Turismo [commercio e servizi]

Il Soggetto Gestore richiedente deve presentare una scheda tecnica che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del *progetto*: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del *progetto* (outcome);
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del *progetto*);
- il cronoprogramma con le fasi del *progetto*;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati

**Il progetto e le relative attività devono essere interamente realizzate in Toscana, e dovrà risultare dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.**

Per ciascuno dei suddetti Distretti tecnologici ed in relazione a ciascun ambito tecnologico-applicativo, con il presente avviso la Regione Toscana finanzia un Soggetto Gestore per il relativo piano strategico-operativo, ed in particolare interventi di:

**a) Animazione del DTR:** promozione e realizzazione di networking (collaborazione tra imprese, tra imprese e sistema della ricerca, networking), attività di divulgazione e diffusione delle tecnologie e delle applicazioni tecnologiche, del sistema delle competenze regionali; elaborazione di documenti di proposta strategico-operativa sull'evoluzione delle nuove tecnologie;

**b) Attività di marketing del DTR:** promozione della partecipazione di nuove imprese organismi di ricerca finalizzata ad aumentare la visibilità del Distretto; organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione di attività di trasferimento tecnologico svolte dalle componenti;

**c) Gestione delle infrastrutture del DTR:** messa a disposizione di infrastrutture (laboratori di ricerca industriale e applicata, dimostratori tecnologici) delle componenti del DTR o il network del soggetto gestore attraverso la l'organizzazione di seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze tecnologiche, finalizzata anche alla costituzione di network anche transnazionali.

L'attività di cui alla lett. b) non può essere superiore al 30% del costo totale ammissibile.

Il programma di attività deve realizzarsi per un periodo non superiore a 36 mesi, decorrente dalla data di ricevimento da parte del beneficiario della concessione della sovvenzione.

**Le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di sovvenzione.**

Sono possibili modulazioni tra le tipologie di attività nei limiti del 20% del costo totale ammissibile e nei limiti di percentuale delle attività di cui alla lett. b)

I soggetti proponenti potranno presentare piani di attività che prevedono investimenti ulteriori rispetto all'investimento massimo ammissibile; questo ad ogni modo non comporterà alcun contributo ulteriore rispetto ai valori assoluti indicati.

Analogamente viene posta una condizionalità legata alla spesa. La mancata realizzazione di spese ammissibili di importo complessivamente pari al 30% del costo totale ammissibile su scala triennale comporta la revoca del contributo.

## **5.2 Termine iniziale e termine finale del *progetto***

### **5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del *progetto***

I soggetti gestori dei DDTT devono presentare domanda di agevolazione secondo la modulistica predisposta dalla Regione con allegato un *programma di azioni* coerente con il Programma di attività triennale del Distretto tecnologico regionale, contenente:

- una descrizione delle azioni secondo le tipologie ammissibili
- le modalità operative di svolgimento delle azioni
- il target di imprese e gli specifici ambiti tecnologici e settoriali di riferimento delle azioni
- le collaborazioni formali attraverso le quali il soggetto gestore intende realizzare le azioni proposte
- le attività di divulgazione e diffusione di tecnologie e applicazioni tecnologiche svolte nel corso del triennio di attività progettuale prevista.

Oltre i requisiti previsti dalle Linee guida (delibera GR n. 158 del 19/02/2024) devono dichiarare

- il possesso dei requisiti corrispondenti alle categorie tipologiche di ammissibilità
- il possesso dei requisiti dei criteri di selezione, quantitativi (affidabilità finanziaria, performance gestionali) e qualitativi (struttura organizzativa)

I dati relativi ai requisiti quantitativi potranno essere attestati da un professionista iscritto nel registro dei revisori dei conti, ai sensi dell'art.14, comma 3, della L.R: 71/2017.

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione mediante SFT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

In caso di inizio anticipato il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di comunicazione mediante SFT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto mediante compilazione di apposito modulo sulla piattaforma SFT.

Ai fini del rispetto del principio di cui all'art. 6 ("Effetto di incentivazione") del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e ss.mm.ii. e, quindi, dell'ammissione a contributo della domanda e delle relative spese a valere sul presente Bando, il progetto si considera "avviato" in corrispondenza della data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (quale, ad



esempio, l'affidamento di incarichi di consulenza), a seconda di quale condizione si verifichi prima.

### **5.2.2 Termine finale per la realizzazione del *progetto***

Il termine finale per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito in 36 mesi decorrenti dall'inizio convenzionale del progetto come indicato al punto 5.2.1 (salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi).

Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha ottenuto le prestazioni oggetto di agevolazioni, il costo delle stesse è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate come indicato nell'Allegato 1A "spese ammissibili".

In deroga a quanto sopra, le spese sostenute per il revisore legale incaricato dell'asseverazione della rendicontazione potranno essere fatturate e pagate entro la data di presentazione dell'istanza di erogazione.

## **5.3 Spese ammissibili**

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del *progetto*.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al *progetto* sono dettagliate nell'allegato "spese ammissibili" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

### **5.3.1 Categorie di spese ammissibili**

#### **a. Spese per personale**

I costi ammissibili come "spese di personale" sono quelli relativi al personale della struttura tecnica impiegato in attività di gestione, funzionamento e animazione del Distretto tecnologico ivi compresa la c.d. Segreteria operativa (Reg.UE 1060/2021. Regolamento Generale RDC 2021-2027 – art.55. Costi diretti per il personale)

I costi relativi al personale in possesso di qualificazione diversa da quella prevista per la struttura tecnica può essere rendicontata tra le spese generali.

In ogni caso nelle spese di personale non possono essere rendicontati i costi delle prestazioni (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto) fornite dai soggetti facenti parte della organizzazione giuridica del soggetto gestore, dagli organi di amministrazione, nonché dal coniuge, parenti ed affini di questi entro il secondo grado di tali soggetti.

Il costo del personale ammissibile a contributo è costituito dalla retribuzione lorda (comprensiva dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro) all'interno del periodo di ammissibilità, riferito sia ai lavoratori dipendenti, che ai lavoratori "a progetto".

#### **b. Spese per consulenze (massimo 20% del costo totale ammissibili)**

Per spese di consulenza si intendono quelle fornite da personale altamente qualificato in materia di trasferimento tecnologico e delle conoscenze (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo del trasferimento tecnologico).

In particolare, per i servizi di consulenza ed equivalenti, si fa riferimento alle tipologie di servizi, ai requisiti dei fornitori e a tutte le sezioni del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" approvato con delibera n. 717 del 26/06/2023.

Non sono ammesse tra le spese di consulenza se:

- riferite a contratti sottoscritti con personale che nei 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando che abbia avuto rapporti di lavoro dipendente a qualsiasi titolo con i soggetti proponenti con il soggetto gestore

- riferite alle imprese riconducibili ai componenti del Comitato di indirizzo del DTR
- riferite ai Dipartimenti/Istituti degli Organismi di ricerca cui appartengono i componenti del Comitato di indirizzo del DTR

### c. Spese Generali

Spese supplementari da computare nel limite del 20% del costo totale ammissibile.

*Sono possibili modulazioni delle spese nei limiti del 20% del costo totale ammissibile e nel rispetto del vincolo percentuale delle spese per personale e delle spese generali.*

## 5.4 Massimali di investimento

L'importo totale del *progetto* presentato deve essere non inferiore a 84.000,00 euro e non superiore a 120.000,00 euro nell'arco del triennio. Nel caso in cui venga presentato un progetto con importo totale superiore a € 120.000,00 il massimale su cui applicare il contributo verrà riportato all'importo superiore ammesso a rendicontazione.

L'importo totale del progetto per i *distretti Tecnologici del Turismo e del Marmo* presentato deve essere non inferiore a € 63.000,00 euro e non superiore a 90.000,00 euro nell'arco del triennio. Nel caso in cui venga presentato un progetto con importo totale superiore a € 90.000,00 il massimale su cui applicare il contributo verrà riportato all'importo superiore ammesso a rendicontazione.

## 5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'aiuto è concesso nella forma della sovvenzione in c/capitale: sovvenzione in c/capitale diretta alla spesa (di seguito "sovvenzione diretta"), ai sensi dell'art.25 Reg.UE 651/14;

La sovvenzione: contributo a fondo perduto

Tasso di cofinanziamento: 50% del costo totale ammissibile. Regime di aiuto: art.27 del Regolamento GBER <sup>2</sup>

Il valore in termini assoluti dell'aiuto concesso sarà arrotondato per difetto all'unità di euro, sia in fase di prima ammissione che di liquidazione ed erogazione del contributo.

## 5.6 Cumulo

Il cumulo con altri aiuti di stato, laddove previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **possono** essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **non possono** essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti «*de minimis*» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo *regolamento de minimis*.

Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un *regolamento*

*d'esonero* per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di giunta.

## **6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione**

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di scheda di *progetto*;
- *istruttoria* nella quale vengono verificati i requisiti di ammissibilità, applicati i criteri di selezione e valutazione;
- adozione dell'atto di *concessione*.

### **6.1 Presentazione della domanda**

La fase della presentazione della domanda di agevolazione sarà gestita sul portale di Sviluppo Toscana S.p.A. che provvederà all'istruttoria degli interventi secondo una procedura di tipo valutativo.

La domanda di agevolazione è diretta ad ottenere:

- una sovvenzione in conto capitale diretta alla spesa (cd "sovvenzione diretta");

Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà all'istruttoria dei requisiti formali di accesso per ogni proponente ed alla valutazione di ogni proposta progettuale.

Regione Toscana, terminata l'attività istruttoria, procederà a pubblicare la graduatoria di merito dei progetti finanziabili e con atto dirigenziale decreterà la concessione della sola sovvenzione diretta.

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata dal titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente o suo delegato e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente.

La figura del "delegato" fa esclusivo riferimento al soggetto che materialmente compila la domanda nel caso in cui egli non sia né il legale rappresentante né il soggetto procurato dal predetto legale rappresentante con atto notarile (procura) registrato presso la CCIAA e verificabile in visura. Tale soggetto delegato potrà accedere al sistema informativo, tramite propria identità digitale, per la sola compilazione della domanda, ma non dovrà inserire i suoi dati in domanda, né dovrà firmare la domanda stessa.

In sostanza, in caso di compilazione da parte del soggetto delegato, occorrerà (procura) registrato presso la CCIAA e verificabile in visura; l'accezione sopra indicata, la domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

- i dati del solo legale rappresentante o del soggetto da lui procurato con atto notarile
  - la firma della persona - legale rappresentante o soggetto da lui procurato con atto notarile i cui dati sono stati inseriti nella domanda.

Per la compilazione della domanda di agevolazione, l'utente deve accedere al Sistema Fondi

Toscana (SFT) all'indirizzo:

<https://sft.sviluppo.toscana.it/> tramite la propria identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10 del 25/06/2025 e fino alle ore 15,00 del 24/07/2025

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile o degli specifici fondi, per le procedure a sportello, con provvedimento del responsabile dell'intervento potrà essere prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione o dell'*Organismo intermedio* almeno cinque giorni lavorativi precedenti.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando e dettagliate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. In questi casi non si applica il soccorso istruttorio.

Con riferimento al presente Bando, ciascun Soggetto Gestore, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere sul Bando in oggetto a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

La domanda di agevolazione contiene:

**a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000** con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

**a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione): precedenti penali (requisito 4.2.7) e responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);**

- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20)
- altri eventuali requisiti specifici (requisito 4.2.23);

**a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):**

- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)

- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22)

#### **b. Dichiarazioni semplici**

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- Deggendorf (requisito 4.2.10)
- soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13)
- *domicilio digitale* (requisito 4.2.14)
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)

#### **c. Scheda tecnica di cui al paragrafo 5.1 (progetto)**

#### **d. Altra documentazione da compilare/allegare in upload alla domanda di contributo**

- Piano Strategico Operativo relativo al triennio di progettazione da rendicontare
- Documentazione relativa agli indicatori di realizzazione e di risultato, e alle performance negoziate, al termine di ogni periodo progettuale, unitamente alla rendicontazione a SAL/Saldo del progetto;
- attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di *impresa in difficoltà*, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Legs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità;
- documentazione fornita da soggetto straniero, privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda;

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 6.2.2, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal presente paragrafo del Bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 12 (Soccorso istruttorio) del presente Bando. Il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel "Manuale di compilazione" disponibile sul portale dell'O.I. Sviluppo Toscana S.p.A.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

- [bandodistretti@sviluppo.toscana.it](mailto:bandodistretti@sviluppo.toscana.it) (link sends e-mail) (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- [supportosft@sviluppo.toscana.it](mailto:supportosft@sviluppo.toscana.it) (link sends e-mail) (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)

*Gli indirizzi sopra indicati saranno attivi dalla data di apertura del termine di raccolta delle domande.*

## **6.2 Istruttoria**

### **Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento**

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Economia Territoriale e Progetti Integrati della Direzione Attività Produttive avvalendosi dell'*Organismo Intermedio*.

L'organismo intermedio Sviluppo Toscana spa procede:

- a) alla istruttoria di verifica della completezza dell'istanza di finanziamento
- b) *al controllo ex post dei requisiti dichiarati dal 100% per i soggetti gestori ammessi a finanziamento*

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la *procedura valutativa, procedura valutativa negoziale di cui al D.Lgs. n. 123/1998*

### **PROCEDURA VALUTATIVA**

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1
- b) valutazione delle proposte progettuali, ivi inclusa l'ammissibilità delle spese proposte a finanziamento e applicazione dei criteri di valutazione con le modalità di cui al paragrafo 6.2.3.;
- c) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
  - ammesse e finanziate;
  - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
  - non ammesse;
- d) formazione della graduatoria;
- e) concessione dell'agevolazione.

Sviluppo Toscana spa provvede ad istruire le istanze pervenute e restituire l'esito istruttorio al beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Tale termine è sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 10 giorni in caso di richieste di documentazione integrativa o approfondimenti sui requisiti dichiarati.

L'*Organismo intermedio* provvede alla conclusione del procedimento di istruttoria con la concessione dell'agevolazione.

#### **6.2.1 Verifica di ammissibilità**

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
  - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
  - localizzazione (requisito 4.2.2);
  - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
  - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
  - Deggendorf (requisito 4.2.10);
  - soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
  - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
  - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)
- c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3) verificabile in fase di istruttoria, in data diversa dalla presentazione della domanda;
- d) antimafia (requisito 4.2.17) secondo le modalità dell'Allegato A;
- e) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:
  - precedenti penali (requisito 4.2.7);
  - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
  - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
  - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
  - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
  - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
  - affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
  - impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
  - delocalizzazione (requisito 4.2.18);
  - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
  - contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);
  - antiriciclaggio(requisito 4.2.22)
- f) il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;
- g) il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 28 luglio 2017.

### 6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dal paragrafo 6.1, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al suddetto paragrafo 6.1 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori dal paragrafo 6.1 del Bando;
- l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al paragrafo 4.2.3;
- l'assenza del requisito relativo di cui al paragrafo 4.2.16 (antimafia);
- l'assenza alla data di presentazione della domanda anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai paragrafi 4.2.1 (iscrizione in pubblici registri), 4.2.2 (localizzazione), 4.2.4 (procedure concorsuali), 4.2.5 (insussistenza atti di revoca), 4.2.9 (Deggendorf), 4.2.12 (soggetto attivo/stato di inattività), 4.2.13 (domicilio digitale), 4.2.20 (posizione debitoria verso il bilancio regionale), del Bando. Si specifica che, per i requisiti di cui ai suddetti paragrafi 4.2.1 e 4.2.2, l'assenza degli stessi può essere giustificata solo nel caso in cui l'impresa abbia presentato la dichiarazione di impegno di cui al paragrafo 6.1 del Bando;
- il mancato rispetto dei massimali di investimento del progetto previsti al paragrafo 5.4 del bando, e dal paragrafo 5.3 del Bando in relazione alle voci di spesa;
- costo totale del progetto inferiore al minimo previsto dal paragrafo 5.4 del Bando a seguito del taglio, effettuato d'ufficio, relativo a voci di spesa per le quali è stata superata la percentuale massima prevista dal paragrafo 5.3 del Bando.

La presenza di una causa di inammissibilità, costituisce motivo di improcedibilità del passaggio della domanda alla successiva fase di selezione/valutazione di cui al seguente paragrafo 6.2.3.

### 6.2.3 Valutazione delle proposte progettuali – criteri di valutazione

Le proposte progettuali sono oggetto di valutazione sulla base dei criteri definiti con la delibera di Giunta regionale n.832 del 15 luglio 2024 e di seguito riportati:

Criteri CdS	Criterio di selezione	Sotto-criterio	Parametri di valutazione	Punteggio fase valutativa	Punteggio minimo	Punteggio massimo
Efficacia	Capacità quantitativa del soggetto gestore di realizzare obiettivi	Numerosità e qualità del network del soggetto gestore	Numero di collaborazioni formali del soggetto gestore nella realizzazione delle azioni	Fino a 10	10	20



Efficacia		Eterogeneità della composizione del network del soggetto gestore	Varietà tipologica delle composizioni del network del soggetto gestore	Fino a 10		
Efficacia	Capacità qualitativa del soggetto gestore di realizzare obiettivi	Capacità di raggiungere i destinatari delle azioni	Qualità dell'analisi del target di riferimento delle azioni proposte (MPMI)	Fino a 20	30	50
Efficienza			Contenuti e modalità di azioni di divulgazione e diffusione tecnologica proposte	Fino a 30		
Utilità	Raccordo tra conoscenza delle tecnologie e modalità di divulgazione/diffusione del soggetto gestore		Qualità delle proposte di azioni	Fino a 30	20	30
					60	100

Per poter essere ammesso al finanziamento il progetto dovrà ricevere il punteggio minimo di almeno 60/100

Nel caso di punteggio inferiore al valore di 60/100 il Soggetto gestore deve riformulare il programma di attività per essere sottoposto all'approvazione del Comitato di Distretto. Il nuovo programma deve essere trasmesso alla Regione entro e non oltre 45 giorni dalla data di ricevimento dell'esito della valutazione.

La valutazione delle proposte si completa con la valutazione di ammissibilità delle spese previste nella proposta progettuale rispetto all'elenco delle spese ammissibili previsto dal Bando e dalla DGR di approvazione degli elementi essenziali del Bando.

### 6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

L'organismo intermedio Sviluppo Toscana spa procede:

- alla istruttoria di verifica della completezza dell'istanza di finanziamento
- al controllo ex post dei requisiti dichiarati dal 100% per i soggetti gestori ammessi a finanziamento

L'attività di valutazione istruttoria si conclude con la predisposizione di una **graduatoria** con approvazione delle proposte progettuali valutate positivamente.

Ai sensi della L.R. n. 71/2017, le graduatorie sono pubblicate entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; tale termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Le proposte progettuali saranno approvate sulla base del miglior punteggio assegnato.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le domande non ammesse per carenza di requisiti formali sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 6.2.2. Cause di non ammissibilità delle domande e dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) per le imprese con sede o unità locale in Toscana al momento della

presentazione della domanda.

In caso di non ammissione, il responsabile del procedimento provvede, previa predisposizione di apposito atto, a comunicare l'esito negativo, opportunamente motivato, al richiedente<sup>38</sup>.

- domande non ammesse a seguito di valutazione

Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

La Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A. provvede, nei 7 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT delle graduatorie, all'invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ai soggetti proponenti di apposita comunicazione scritta, contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata e gli adempimenti successivi.

In caso di proposte non ammesse, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare al richiedente l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

La comunicazione o la pubblicazione del suddetto provvedimento di approvazione della graduatoria sul sito dell'*Organismo intermedio*/sul sito della Regione Toscana/sul BURT, ha valore di notifica dell'avvenuta concessione.

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini (dieci giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo.

## **6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione**

### **6.4.1. Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000**

**Entro centoventi giorni** dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, l'*Organismo intermedio* verifica i seguenti requisiti di ammissibilità oggetto di **dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000** al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22)

con le seguenti modalità:

1. controlli su un campione pari al 10% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati;
2. controlli su un campione pari al 5% dei soggetti ammessi a contributo e non finanziati

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti](#)<sup>9</sup> oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

Si precisa che, in relazione alla verifica del possesso del requisito di cui al punto 4.2.15, ai soggetti campionati verrà richiesto di produrre la seguente documentazione:

- documentazione economico-finanziaria
  - per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;
  - per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio e i professionisti: COPIA DELLE ULTIME DUE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRECEDENTI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, CORREDATE DAI RELATIVI BILANCI DI VERIFICA REDATTI SECONDO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI;
  - per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DI PERIODO.
- Nei casi b) e c), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante

In caso di necessità di **incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.14 lettera a. (adeguatezza patrimoniale)**, dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui ai punti I), II), II) e IV) del predetto paragrafo:

- DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE;
- COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, ED ATTESTANTE, AI SENSI DEL CODICE CIVILE, L'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO (in caso di aumento del capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato);
- COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato.

**Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera b. (adeguatezza economica) e c) (adeguatezza finanziaria)**, le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio. ove non presenti le dichiarazioni dei redditi (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), dovranno

presentare obbligatoriamente un PROSPETTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2425 C.C. ALLEGATO A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 DAL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTANTE LA VERIDICITÀ DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

**Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera c. (adeguatezza finanziaria) in relazione all'eventuale finanziamento (lettera "F")**

1. in caso di finanziamenti soci/altri non effettuati (vale a dire non versati), dovrà essere presentata obbligatoriamente:

c) DELIBERA CDA, CHE DESTINI IL FINANZIAMENTO ALLA COPERTURA PROGETTO;

d) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE;

2. in caso di finanziamenti bancari non effettuati (vale a dire non versati) dovrà essere presentata obbligatoriamente:

e) DELIBERA BANCARIA DESTINATA AL PROGETTO (NON NECESSARIA DELIBERA CDA);

3. in caso di finanziamenti soci/bancari/ o altri effettuati (vale a dire versati) dopo approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali, dovrà essere presentata obbligatoriamente:

4. in caso di finanziamenti soci/bancari/ o altri effettuati (vale a dire versati) prima della approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali), dovranno essere presentate obbligatoriamente:

f) DELIBERA CDA, CHE DESTINI IL FINANZIAMENTO ALLA COPERTURA PROGETTO O COMUNQUE UN ATTO CHE DIMOSTRI L'INTENZIONE DI RAFFORZARE L'AFFIDABILITÀ FINANZIARIA DELL'IMPRESA IN VISTA DELLA FUTURA ADESIONE AI BANDI REGIONALI.

5. in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato, dovrà essere presentato obbligatoriamente:

g) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA, AI SENSI DEL CODICE CIVILE, CHE ATTESTI L'AUMENTO DI CAPITALE.

#### **6.4.2. Verifica delle attestazioni del revisore legale**

La Regione, anche attraverso l'*Organismo intermedio*, procede annualmente alla verifica, su un campione pari al 20%, dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa, affidabilità economico-finanziaria, *impresa in difficoltà*.

#### **6.5. Esito negativo dei controlli**

L'esito negativo dei controlli di cui ai par. 6.4.1 e 6.4.2 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

### **7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini**

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di

ricevimento della comunicazione di assegnazione, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* la "*presa d'atto*" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il *beneficiario*.

## 8 Modalità di rendicontazione ed erogazione

Secondo previsione del bando, la rendicontazione avviene secondo la modalità della **rendicontazione ordinaria**, attraverso la presentazione dei relativi giustificativi di spesa, da presentare con la domanda di erogazione e rendicontazione.

La sovvenzione sarà erogata in 3 fasi, previa presentazione di regolare rendicontazione della spesa sostenuta: 1° SAL, di valore non inferiore al 40% del costo totale ammesso, 2° SAL di un valore non inferiore al restante 40% del costo totale ammesso; SALDO a conclusione del progetto.

Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo della sovvenzione per un valore non superiore al 40% previa presentazione di garanzia fidejussoria.

L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi:

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	% minima da rendicontare sul totale investimento <sup>10</sup>	% contributo erogabile sul totale contributo
<b>Anticipo (opzionale)</b>	non presente	entro 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di concessione dell'agevolazione	non attinente	40%
<b>Primo periodo di rendicontazione (SAL)</b>	da inizio progetto fino al dodicesimo mese successivo alla notifica della concessione	entro dodici mesi dalla notifica della concessione dell'aiuto	40%	Proporzionale alla percentuale di spesa rendicontata e ammessa fino ad un massimo del 40% del contributo concesso (cumulativamente con eventuale anticipo)
<b>Secondo periodo di rendicontazione (SAL)</b>	Dal ventiquattresimo mese di inizio progetto fino al trentaseiesimo mese successivo alla notifica della concessione	entro ventiquattro mesi dalla notifica della concessione dell'aiuto	40%	Proporzionale alla percentuale di spesa rendicontata e ammessa fino ad un massimo del 70% del contributo concesso (cumulativamente con eventuale anticipo)
<b>Rendicontazione finale (SALDO)</b>	Dalla fine del progetto oppure dal ventunesimo mese successivo alla data di inizio convenzionale (punto 5.2.1. del Bando) e in ogni caso non oltre 48 mesi dalla data di inizio convenzionale	ventunesimo mese successivo alla data di inizio convenzionale (punto 5.2.1. del Bando) e in ogni caso non oltre 24 mesi da tale data	Investimento residuo	Eventuale saldo del contributo residuo in base al totale investimento ammesso a saldo

Tali domande devono essere presentate online utilizzando la specifica piattaforma di rendicontazione del nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

Il manuale per gli utenti della *piattaforma di rendicontazione* illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa o ente titolare del *progetto* ammesso a finanziamento. Tuttavia, è possibile **delegare alla compilazione** della rendicontazione altri soggetti facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del beneficiario e caricato sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

Il manuale per gli utenti della *piattaforma di rendicontazione* illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

La domanda di erogazione può essere presentata a titolo di anticipo, SAL e saldo. Per ognuna di esse sono effettuate le verifiche previste per legge in materia di:

- verifica d'ufficio della regolarità contributiva (DURC);
- verifica antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato B antimafia. disposizioni specifiche

A seguito del completamento dei controlli sul progetto complessivo, i pagamenti sono effettuati da Sviluppo Toscana S.p.A. ai singoli beneficiari.

## **8.1 Documentazione allegata alla domanda di erogazione**

### **8.1.1 Domanda di erogazione dell'anticipo**

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del *progetto* entro 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di concessione dell'agevolazione.

- L'anticipo è subordinato alla presentazione di **garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa** con scadenza almeno centottanta giorni dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del *progetto*. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di [Organismo intermedio/Regione Toscana] è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto oltre interessi e spese di recupero. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato a [Organismo intermedio/Regione Toscana].
- Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del

D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

- Sul sito della Banca d'Italia e dell'IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati.
- Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica (D.Lgs n.141/2010 e Decisione G.R. 23/07/2012 n.3)
- I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia, quali ad esempio la Convenzione dell'Aia del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi, sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.
- Gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono un'attestazione della validità delle fideiussioni all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.
- La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (Allegato E), **sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata**, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.
- **Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale** nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 C.c.
- Le garanzie, ai fini dell'accogliibilità, devono:
  - essere intestate alla Regione Toscana;
  - assoggettate all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.
- La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
- In caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.c. entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.
- La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
- La garanzia **deve prevedere espressamente**:
  - il pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 e co. 3 del C.c., ovvero la durata della fidejussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al *beneficiario*, in deroga all'art. 1901 del C.c.;
- il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (uno-due mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il *beneficiario* dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

**La garanzia dovrà essere redatte tassativamente secondo lo schema approvato in allegato al presente Bando e pubblicato sul sito [www.sviluppo.toscana.it](http://www.sviluppo.toscana.it), sezione "Rendicontazione"; in nessun modo il testo del modello potrà essere alterato, modificato o integrato con clausole aggiuntive in sede di rilascio della garanzia, pena il rigetto dell'istanza di anticipo. Eventuali difformità nella forma e contenuti della garanzia rispetto ai requisiti previsti possono essere riscontrati e fatti valere dall'Amministrazione regionale in ogni tempo, anche successivamente all'erogazione dell'anticipo, e determinano l'immediata richiesta di restituzione dell'agevolazione erogata, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni ai sensi del Bando.**

### **8.1.2 Domanda di erogazione per SAL**

Secondo la modalità di rendicontazione prevista dal bando, la liquidazione per stato avanzamento lavori (SAL) avverrà nella:

- **rendicontazione ordinaria**, previa presentazione della documentazione richiesta sul sistema informativo dell'*Organismo intermedio* e rinvio del controllo in fase di rendicontazione finale; la domanda contiene:

**d) relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto.** Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del *progetto*, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile completa della relativa scheda indicatori.

**e) documentazione contabile e amministrativa.** La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

- **rendicontazione asseverata da parte delle imprese**, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal *beneficiario* finalizzata all'erogazione del SAL può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La scelta della rendicontazione con la modalità tramite revisore legale vincola il *beneficiario* a procedere con la stessa modalità nelle successive rendicontazioni. Il modello di perizia asseverata prevista per la rendicontazione tramite revisori è riprodotta sul sito



internet di *Sviluppo Toscana S.p.A.* all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/>, nell'apposita sezione dedicata alla rendicontazione dei BANDI del PR FESR 2021-2027; la compilazione effettiva della perizia avverrà da parte del revisore legale direttamente mediante accesso alla piattaforma SFT;

- **rendicontazione semplificata**, previa presentazione di un'istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di un importo in acconto fino al 40%, del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori, rinvio di ogni controllo sulla dichiarazione in fase di rendicontazione finale.

### 8.1.3 Domanda di erogazione a SALDO

La liquidazione del saldo è effettuata secondo le modalità con cui è avvenuta la liquidazione del SAL (paragrafo 8.2.2); nella:

- **rendicontazione ordinaria**, previa presentazione della documentazione richiesta, sul sistema informativo dell'*Organismo intermedio* e controllo su tutta la documentazione presentata (SAL e saldo); la domanda deve contenere:

**b) relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto** Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del *progetto*, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana alla pagina dedicata al bando e completa della relativa scheda indicatori

**c) documentazione contabile e amministrativa** La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

- **rendicontazione asseverata da parte delle imprese**, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal *beneficiario* finalizzata all'erogazione del saldo è verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Il modello di perizia asseverata prevista per la rendicontazione tramite revisori è riprodotta sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/>; la compilazione effettiva della perizia avverrà da parte del revisore legale direttamente mediante accesso alla piattaforma SFT;
- La mancata rendicontazione finale delle spese nei termini sopra indicati e per un importo ammissibile non inferiore al 70% dell'investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica finale determinerà, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza dei termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'intero finanziamento ai sensi del paragrafo 9, secondo le modalità, termini e procedure di cui al successivo paragrafo 13.
- **rendicontazione semplificata**, previa presentazione di un'istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 del contributo richiesto a titolo saldo.

## 8.2 Controlli sulle domande di erogazione

La Regione, anche attraverso l'*Organismo intermedio*, in fase di rendicontazione finale resa con la modalità semplificata (di cui ai par. 8.2.2 e 8.2.3), **entro centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza di erogazione **a saldo**, procede alla verifica, sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di SAL e SALDO rese nella forma della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000**, su un campione pari al 5 %, delle istanze presentate.

### **8.2.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale**

La verifica avverrà con le modalità di cui al par. 6.4.2 cui si rinvia.

### **8.2.2 Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000**

L'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni di cui ai par. 8.3.1 e 8.3.2 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca del contributo, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

## **8.3 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione (per ogni tipo di rendicontazione)**

- L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) è diretta ad accertare:
  - la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
  - la completezza della documentazione allegata; [in caso di rendicontazione semplificata] e/o la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
  - l'ammissibilità delle spese rendicontata coerentemente con quanto previsto nel paragrafo "Spese ammissibili" e connesse "linee guida" (Allegato 1A);
  - il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";
  - il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato 1B. L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) è diretta ad accertare:
    - la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
    - la completezza della documentazione allegata; [in caso di rendicontazione semplificata] e/o la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
    - l'ammissibilità delle spese rendicontata coerentemente con quanto previsto nel paragrafo "Spese ammissibili" e connesse "linee guida" (Allegato 1A);
    - il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";
    - il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato 1B..

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Con

l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

Erogazione in anticipo/SAL - L'erogazione in anticipo e SAL è sospesa in presenza di DURC irregolare. In tal caso l'O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali; solo a seguito di verifica della regolarità contributiva l'O.I. procederà all'erogazione

Erogazione a saldo - A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva (DURC)

L'erogazione a saldo è sospesa previa verifica della regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui al paragrafo 8.5.

#### **8.4 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo**

Successivamente alla verifica della rendicontazione (8.4) in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora il DURC non risulti regolare, l'O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'O.I. avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro laddove il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'O.I. attiverà la seguente procedura:

- con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
- con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
- l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione procedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.
- solo se il debito non supera l'importo totale della spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'O.I. procede alla regolarizzazione del DURC tramite versamento su F24 della somma dovuta;
- effettuata la regolarizzazione, l'O.I. acquisito il DURC regolare, provvederà quindi al pagamento al Beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità del DURC condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del Beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'O.I).

Effettuata il pagamento agli istituti previdenziali l'O.I. provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al Beneficiario solo dopo aver ottenuto il DURC regolare.

Qualora il Beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal Bando (15 giorni) e non sia possibile da parte dell'O.I. attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo

l'irregolarità del DURC - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.

## 9. Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non soddisfatti, portano alla decadenza della agevolazione:

1. realizzare il *progetto* ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
2. realizzare il *progetto* entro 36 mesi a decorrere dalla data concessione dell'agevolazione, salvo proroga laddove concessa;
3. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;
4. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
5. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del *progetto* anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate per almeno il 70% dell'investimento ammesso e/o presentare la relazione tecnica finale trascorsi 12 mesi dal termine finale per la realizzazione del *progetto*;
6. restituire la quota di agevolazione eccedente e non spettante a seguito di approvazione di una rendicontazione inferiore all'importo erogato a titolo di anticipo e/o SAL;
7. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
8. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del *progetto* e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:
  - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
  - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
  - investimento oggetto dell'intervento;
  - DURC regolare;
  - assenza di procedure concorsuali **secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4** (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
  - **assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;**
  - rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
  - non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze definitive **anche nella forma del decreto penale di condanna o di**

**patteggiamento** per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);

- stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
- rispetto della normativa antimafia;
- rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro;

9. mantenere per cinque anni successivi all'erogazione del saldo (in caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine è tre anni **€** le condizioni di seguito indicate:

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
- investimento oggetto dell'intervento;
- stato di impresa attiva;
- assenza di procedure concorsuali **secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4** (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
  - non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del *progetto*, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il beneficiario deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;

10. mantenere per 5 anni la struttura tecnica presente al momento della richiesta dell'agevolazione;

11. rispettare le norme previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro;

12. casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;

13. non effettuare una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione;

15. non effettuare la delocalizzazione dell'unità produttiva localizzata in Toscana destinataria delle agevolazioni verso Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) nei dieci anni successivi alla realizzazione dell'investimento;

## **10. Monitoraggio, ispezioni e controlli**

### **10.1 Monitoraggio**

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio Sviluppo toscana* o altro ente a ciò autorizzato - adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio verrà effettuato tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

## **10.2 Controlli in loco e ispezioni**

Dopo l'erogazione a saldo, il soggetto gestore procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando.

L'Organismo intermedio procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando secondo le specifiche disposizioni previste dal Si.Ge.Co., sia in itinere che entro il termine di cinque anni (tre per le MPMI) dall'erogazione del saldo (verifica sulla stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021).

La Regione Toscana - direttamente o tramite il soggetto intermedio o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il *beneficiario*, allo scopo di verificare la realizzazione del *progetto* di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese

## **11 Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe**

### **11.1 Variazioni del *progetto***

Le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo pubblico totale concesso al *progetto* sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- importo totale del *progetto*;
- i contenuti del *progetto*;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del *progetto* iniziale.

Sono possibili modulazioni delle spese nei limiti del 20% del costo totale ammissibile e nel rispetto del vincolo percentuale delle spese per personale e delle spese generali.

Le variazioni dei contenuti del *progetto* possono essere richieste non oltre 90 giorni dalla fine prevista per la realizzazione del *progetto*.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/> e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web <https://www.sviluppo.toscana.it/>

Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, il beneficiario può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalità previste dal bando.

Non è ammissibile l'istanza di variazione del piano finanziario che modifichi l'importo delle categorie di spesa di cui alle lettere da a) ad f) del paragrafo 5.3 al di sotto dell'importo già

oggetto di dichiarazioni di spesa presentate all'OI.

Nel caso in cui, all'atto di presentazione di una istanza di variazione del progetto, sia in corso un procedimento di controllo amministrativo di una dichiarazione di spesa presentata precedentemente, i termini per il controllo della dichiarazione di spesa sono automaticamente sospesi fino alla data di notifica dell'esito istruttorio relativo alla verifica di ammissibilità dell'istanza di variazione del progetto.

## **11.2 Variazione del soggetto beneficiario**

### **- prima dell'erogazione del saldo**

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del *beneficiario* originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del *beneficiario* originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

### **- durante il periodo di mantenimento dell'operazione**

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

### **- procedimento**

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni del bando.

La Regione Toscana/l'*Organismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo *soggetto beneficiario*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

## **11.3 Proroga**

Entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del *progetto*, è possibile

richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

## **12. Soccorso istruttorio**

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità, variazioni, rendicontazione ed erogazione, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Con riferimento all'istruttoria di ammissibilità, il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

I termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

## **13. Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione**

La decadenza dell'agevolazione si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione. Si fa riferimento alle fattispecie previste dalle Linee Guida per struttura bando- Tipo per l'accesso ai contributi ai sensi della L.r. n. 71/2017" - DGR n. 716/2023 e DGR n. 858/2023.

### **13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale**

Costituiscono causa di decadenza:

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 9;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta.

### **13.2 Revoca parziale**



La revoca parziale dell'agevolazione consegue all'accertamento della decadenza per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 % - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

### **13.2.1 Revoca parziale per stabilità dell'operazione per MPMI**

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

### **13.3 Procedimento di revoca**

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino alla notifica dell'atto di revoca. Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale (PEC)* tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto *beneficiario*.

**Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.**

#### **13.3.1 Procedimento di revoca totale**

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del

procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite PEC.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario*.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

Se è l'*Organismo intermedio* a comunicare la "presa d'atto" della rinuncia al *beneficiario*, con la stessa la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

### **13.3.2 Procedimento di revoca parziale**

L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un

supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite PEC.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario* in caso di contenzioso giudiziario.

## 14 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi. Rimborsi e sanzioni

## 14. Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfettario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

## 15. Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998 .

Il *soggetto destinatario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

In ogni caso il *soggetto destinatario* non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della

L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il *soggetto destinatario* ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

## **16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016**

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.
2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e

comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

4. Il Responsabile del Trattamento è l'*Organismo intermedio* nella persona del Titolare di trattamento pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale

5. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

6. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

7. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

8. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)

9. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

## **17. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Attività Produttive Dott. Albino Caporale

Il diritto di accesso<sup>12</sup> viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Economia Territoriale e Progetti Integrati della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

## **18. Disposizioni generali**

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate tramite il sistema SFT con le modalità indicate al paragrafo 4.2.13.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet [www.sviluppo.toscana.it](http://www.sviluppo.toscana.it) e [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it) le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

## **19. Controversie e foro competente**

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

## **20. Elenco allegati**

- A) Modulo istanza
- B) Piano Finanziario
- C) Spese ammissibili
- D) Scheda Progetto e Indicatori
- E) Antimafia
- F) Tempi procedimenti
- G) Schema di fidejussione
- H) Obblighi pubblicazione

## **21. Riferimenti normativi**

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

---

<sup>12</sup> Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

## UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

## NORMATIVA NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 “Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”
- L. 19/03/1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”
- L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 “Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI”
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183”
- L. 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”
- D.L. 20/03/2014, n. 34 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”, convertito dalla L. 16/05/2014
- D.M. 30/01/2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” (DURC)
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

- prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”
- D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 “Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)”

## ATTI REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 “Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del “Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”
- L.R. 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 “Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013”
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”
- L.R. 07/01/2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 “L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990”
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”
- L.R. 12/12/2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”
- DGR n.325 del 27/03/2023 “Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”
- Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"
- DELIBERA G.R. n. 1564 del 18/12/2023 “Legge regionale del 12 dicembre 2017, n.71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”- Composizione e



modalità di funzionamento Comitato d'indirizzo ex art 4 comma 3 e 4. ”

- DELIBERA G.R. n. 112 del 12/02/2024 “Legge regionale del 12 dicembre 2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”, art. 4 ter "Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico" - Distretti Tecnologici Regionali - Approvazione documento operativo.”
- DELIBERA G.R. n. 832 del 15/07/2024 Approvazione degli indirizzi e dei criteri per l'attivazione dell'intervento “Distretti Tecnologici della Regione Toscana” nell'ambito dell'Azione 1.1.6 “Riorganizzazione e ristrutturazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico. Azioni di sistema” del PR FESR 2021 2027
- DELIBERA G.R. n. 1080 del 30/09/2024 “Legge regionale del 12 dicembre 2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”, art. 4 ter "Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico" - Distretti Tecnologici Regionali - Modifica del documento operativo approvato con DGR n.112/2024”
- DELIBERA G.R. n. 412 del 31/03/2025. Approvazione degli indirizzi e dei criteri per l'attivazione dell'intervento “Distretti Tecnologici della Regione Toscana” nell'ambito dell'Azione 1.1.6 “Riorganizzazione e ristrutturazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico. Azioni di sistema” del PR FESR 2021 2027. Soggetti gestori del Distretto tecnologico del Marmo e delle Pietre ornamentali, e del Distretto del Turismo (commercio e servizi)
- DELIBERA G.R. n. 702 del 03/06/2025. Azione 1.1.6 “Riorganizzazione e ristrutturazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico. Azioni di sistema” del PR FESR 2021 2027. A. Distretti Tecnologici. Individuazione del Soggetto in possesso dei requisiti per essere ammissibile come Soggetto Gestore, dal Comitato di Indirizzo del Distretto tecnologico del Marmo e delle Pietre ornamentali servizi)